

DECRETO 25 novembre 1997.

Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/49/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/63/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/78/CEE del 21 settembre 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 535, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/682/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1991 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/683/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1991 che modifica la direttiva n. 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1997 che recepisce le direttive della Commissione n. 93/49/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/63/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/78/CEE del 21 settembre 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali, appartenenti ai generi, alle specie o agli ibridi elencati nell'allegato 1;

Considerata la necessità di apportare modifiche correttive al decreto ministeriale 14 aprile 1977 anzidetto;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante: "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale";

Decreta:

Art. 1.

Gli articoli e gli allegati del decreto ministeriale 14 aprile 1997 "Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/49/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/63/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/78/CEE del 21 settembre 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali, appartenenti ai generi, alle specie o agli ibridi elencati nell'allegato 1", sono modificati come segue:

1) all'art. 3, comma 1, lettera c), eliminare dalla definizione le ultime tre parole "a scopo ornamentale";

2) all'art. 19, comma 1, terzo e quarto rigo, le parole "centottanta giorni" sono sostituite dalle parole "il 31 gennaio 1998";

3) all'allegato V, terzo rigo, la frase "Art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 535)" va sostituita con la seguente "Art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 535)";

4) all'allegato VI, lettera a), primo rigo, dopo le parole "titoli di studio:" si aggiungono le seguenti parole "Specializzazione post-laurea in fitopatologia,";

5) all'allegato VI, terzultimo rigo, dopo le parole "all'albo professionale" si aggiungono le seguenti parole "che consente tale tipo di attività".

Il presente decreto dopo la registrazione alla Corte dei conti sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1997

Il Ministro: Pinto

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1997

Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 377